



Comune di Toffia

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA N. 18 DEL 12.08.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI anno 2015.

L'anno duemilaquindici, addì dodici del mese di agosto alle ore 10,30 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta Maggiore n° 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali

ALL'APPELLO RISULTANO:

	PRESENTI	ASSENTI
OLIVETI EMILIANO	X	
PEZZOTTI DANILO	X	
ZACCHIA ANTONIO	X	
BERANZOLI VANESSA	X	
BLASI MAURIZIO	X	
DE ROSSI ANDREA	X	
MARCHESANI SIMONE	X	
ZONETTI DANIELE		X
PETTINARI MAURIZIO	X	
SPAZIANI EMILIANO		X
ZUFFETTI ANGELO		X

TOTALE 8 3

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Simona Vulpiani il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Il Sindaco – Presidente, Ing. Emiliano Oliveti, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell' articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l' Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, nelle sue tre componenti TARI (tassa rifiuti), TASI (tassa servizi indivisibili) ed IMU (Imposta unica municipale) che è stata interessata da una sostanziale modifica normativa;

CONSIDERATO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (Imposta municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

TASI (tributo servizi indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell' utilizzatore dell' immobile, per servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti) –componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell' utilizzatore.

VISTI i seguenti commi della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale TARI e TASI).

VISTI in particolare, i seguenti commi dell' art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell' imposta propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille". Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo;

681. Nel caso in cui l' unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull' unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull' unità immobiliare;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

.....omissis....

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.omissis....

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s' intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 13/08/2014 con il quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell' art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell' addizionale comunale all' IRPEF di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all' inizio dell' esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento".*

CONSIDERATO che a decorrere dall' anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il differimento al 30 luglio 2015 del termine per l' approvazione da parte degli enti locali del Bilancio di previsione per l' anno 2015;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 46 del 29.07.2015 con la quale sono state proposte al Consiglio Comunale le aliquote TASI per l' anno 2015;

VISTI i pareri favorevoli resi, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità

Con voti favorevoli N. 7, astenuti N. 1(Pettinari) espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014:

- aliquota 2 per mille – da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze come definite ai fini IMU ovvero agli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nei quali il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- aliquota 1 per mille – da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

3. Di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della Legge 27/12/2014 n. 147, per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati al precedente punto 2. e per tutte le aree edificabili.

4. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali l'intera collettività beneficia, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di indirizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI

Illuminazione pubblica € 40.500,00

Servizi di polizia locale € 8.300,00

Servizio anagrafe e stato civile € 47.350,00

Servizi di manutenzione strade € 2.000,00

Totale costi servizi indivisibili € 98.150,00

5. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01 gennaio 2015;

6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con delibera consiliare n. 19 del 13/08/2014;

7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 23 maggio 2014 esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360.

IL CONSIGLIO COMUNALE ravvisata l'urgenza a provvedere, con voti favorevoli n.7 astenuti n. 1, **DELIBERA** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE ATTESTAZIONE DI COPERTURA

Visto: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

(Rina De Santis)



Aliquote tasi

Deliberazione di C.C. n. 18 del 12-8-2015

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Emiliano Oliveti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona Vulpiani

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 205 dell'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia, li 24-8-2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Rita Di Bartolomei

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'albo pretorio on line dell'Ente e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia, li 24-8-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona Vulpiani

ESECUTIVITA'

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267:

ai sensi del 3° comma, in data _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione;

ai sensi del 4° comma, in data 12-8-2015 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addi' 24-8-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona Vulpiani

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Toffia, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ilario Mattei